REGOLAMENTO (CEE) N. 3661/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2693/83 per il 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 3660/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine [2], stabilisce, all'articolo 7, che la presentazione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento hanno luogo in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/82 [4];

considerando che è opportuno indicare il quantitativo per il quale possono essere presentate domande di titoli alle suddette condizioni a decorrere dal 1° gennaio 1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio del 1984 domande di titoli per un quantitativo globale di 10 000 tonnellate di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 3.
(2) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 59.